

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ENTI
PUBBLICI FIERISTICI NAZIONALI E REGIONALI OPERANTI IN
PUGLIA"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industrie,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, colleghi del Consiglio,

la proposta

di legge in esame riguarda la possibilità per la Regione di intervenire, con interventi straordinari, in favore degli enti fieristici pugliesi al fine di provvedere al risanamento economico finanziario dei bilanci di questi enti.

Si tratta chiaramente di una legge che riconosce il ruolo svolto dagli enti fieristici nella nostra Regione ed anzi qualche perplessità è sorta in Commissione proprio perchè si riteneva lo stanziamento inadeguato ai meriti acquisiti da tali organismi per lo sviluppo e la valorizzazione della nostra economia.

Con la presente legge si crea un precedente di particolare importanza e si spera che in seguito diverse disponibilità finanziarie permetteranno di intervenire con la dovuta tempestività.



IL PRESIDENTE

Disegno di legge regionale: "Interventi straordinari per il potenziamento degli enti pubblici fieristici nazionali e regionali operanti in Puglia".

ART. 1

La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate.

ART. 2

Gli interventi di cui all'Art. 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale in base al disavanzo dei bilanci degli Enti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

ART. 3

Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario devono essere prodotte dagli Enti interessati entro e non oltre 60 giorni dalla data di presa d'atto del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia del conto consuntivo;
- 2) copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di approvazione del conto consuntivo;
- 3) copia del provvedimento dell'organo di controllo relativo alla presa d'atto del conto consuntivo;
- 4) piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, oneri o gravami di altro genere.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industrie,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

ART. 4

Nel bilancio di previsione della Regione é inserito il seguente capitolo di spesa:

Cap. 08203 "Contributi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia".

Per l'esercizio 1980 il capitolo di spesa di cui al comma precedente prevederà uno stanziamento di £. 200.000.000= .

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i contributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da ciascun Ente fieristico.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II^ - SPESA-

Variazione in aumento

Cap. 08203 (c.n.i.) "Contributi straordinari per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali operanti in Puglia"

<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
<u>200.000.000=</u>	<u>200.000.000=</u>

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da ll. rr. in corso di adozione".

<u>200.000.000=</u>	<u>200.000.000=</u>
---------------------	---------------------

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

ART. 5

L'art.7 della L. R. 28/5/75 n. 48 é così sostituito:

"I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio". -